www.ufficialigiudiziari.net

Adeguamento indennità di amministrazione

E' trascorso oltre un decennio da quando con il C.C.I. sottoscritto il 22 ottobre 1997 venivano disposte le modifiche dell' indennità di amministrazione, disciplinata nell'art. 34 del C.C.N.L. 1995, secondo quanto previsto dalla L. 525/1996.

Tuttavia, ancora oggi si discute se gli ufficiali giudiziari debbano percepire l'adeguamento, della indennità di amministrazione con decorrenza dal 01/01/1995 o se, per converso, l'adeguamento debba decorrere dal giorno successivo alla stipula del CCI 1997 ovverosia dal 23/10/1997

In concreto, molti uffici N.E.P. (fra i tanti, quello di Orvieto) - ritenendo che l'adeguamento dell'indennità di amministrazzione decorresse dal 01/01/1995, si facevano liquidare i relativi arretrati da tale data; altri uffici, nel dubbio, ma anche nella speranza di ottenere una applicazione piena della L: 525/96 dal 1/1/1991, esperivano azione giudiziale (innanzi ai giudici amministrativi) che tuttavia veniva respinta per un' errata articolazione del petitum; altri, infine, nell'incertezza (stante anche le circolari ministeriali che fornivano un'interpretazione negativa) rimanevano inerti, nel senso che facevano decorrere il diritto all'adeguamento dal 23 ottobre 1997.

Orbene, la corretta interpretazione delle norme contrattuali da parte degli uffici NEP che avevano ritenuto legittimo l'adeguamento con decorrenza 1/1/1995 veniva censurata (?)in sede ispettiva da ufficiali giudiziari in funzione ispettiva (?).

Il Ministero subito si attivava e gli ufficiali giudiziari che avevano riscosso gli arretrati erano costretti a restituire le somme percepite. Nella maggior parte dei casi ciò avveniva con trattenute mensili sullo stipendio; in altri casi con ritenute sulla pensione; in altri, infine, operando trattenute sulla pensione di reversibilità del coniuge superstite.

L'UNEP di Orvieto - che pure restituiva le somme riscosse in sessanta rate mensili dal luglio 2002 al giugno 2007 - ritenendo comunque corretta l'interpretazione delle norme contrattuali e, conseguentemente, legittimo il proprio operato, esperiva azione giudiziale tesa ad accertare il diritto a percepire l'adeguamento dell'indennità di amministrazione relativamente al periodo 01/01/1995 – 31/10/1997 giusto quanto disposto dell'art. 34 C.C.N.L. 1995 e dell'art. 7 comma 3 C.C.I. 1997.

Difatti, l'UNEP di Orvieto riteneva che la disapplicazione della legge 14/91 non scaturiva da una efficacia retroattiva del CCI 1997, ma dall'art. 72 D.Lgs. 29/1993, che rendeva inapplicabili, sin dal momento della sottoscrizione del primo contratto collettivo, tutte le norme generali e speciali del pubblico impiego in contrasto con gli accordi sindacali.

Da ciò derivava che l'art. 43 del CCNL 1995 e l'art. 8 del CCI 1997 – che elencavano una serie di leggi da disapplicare, in quanto in contrasto con le disposizioni contrattuali – avevano una funzione meramente ricognitiva, tesa a facilitare l'individuazione delle normative da disapplicare, ed

www.ufficialigiudiziari.net

interessavano anche norme sfuggite alla ricognizione dei contratti (sul punto, vedi dichiarazione congiunta n. 3 in appendice al 1997).

Quindi, era il CCNL 1995 che determinava il venir meno del compenso personale per effetto della disapplicazione della legge 14/91, compenso che veniva sostituito dall'indennità di amministrazione, la quale doveva essere corrisposta dal 1/1/1995, ai sensi dell'art. 34 comma 3, a tutto il personale dipendente dai ministeri, ivi compresi gli ufficiali giudiziari.

E non solo.

, *p*

Difatti, l'art. 34 del contratto stabiliva al comma 2 lettera a) che le tabelle di retribuzione accessoria mensile distinte per livello erano definite facendo riferimento agli importi corrisposti per l'anno 1993.

La legge 525/96 – determinando l'adeguamento dell'indennità di amministrazione per il personale delle cancellerie e magistrature speciali per gli anni 1191/1993 – andava a modificare le tabelle contenute nell'allegato B del CCNL 1995.

Da qui la necessità, con il CCI 1997 art. 7 comma 3, di disporre che: "omissis.... Le tabelle contenute nell'allegato B tabella 2 del CCNL ministeri.... Sono modificate secondo quanto previsto dalla legge 10 ottobre 1996 n. 525".

In conclusione, la data di decorrenza dell'indennità di amministrazione, così modificata, non poteva essere che il 1/1/1995, così come stabilito dall'art. 34 del CCNL 1995 e ciò, logicamente, per tutto il personale dell'amministrazione giudiziaria, fra cui sono da annoverare gli ufficiali giudiziari.

Orbene, il Tribunale di Orvieto con sentenza non definitiva 131/03 accoglieva la domanda e dichiarava "... omissis...che i ricorrenti hanno diritto, per il periodo 01/01/1995 – 31/10/1997, a percepire l'indennità di amministrazione di cui all'art. 34 C.C.N.L. 1995 con gli aumenti previsti dalla legge...omissis...."

La sentenza parziale veniva impugnata innanzi la Corte di Appello di Perugia che con sentenza 552/07 rigettava l'appello e confermava la sentenza impugnata.

La causa veniva riassunta avanti il Tribunale di Orvieto per la determinazione del quantum.

Nel corso della causa il Ministero della giustizia incaricava un ufficiale giudiziario (anch'esso ispettore) di verificare la correttezza dei conteggi predisposti dal CT di parte ricorrente.

Per converso, in data 18/01/2008, il collega ,CT del Ministero, depositava un elaborato che era stato predisposto senza tener conto (anzi ignorando) dei principi di diritto espressi in punto di an dai Giudici di I e II grado; difatti , così concludeva "...omissis...si ritiene infondata la richiesta delle somme a titolo di sorte capitale, interessi e rivalutazione monetaria in quanto il diritto alla percezione delle somme indicate nella consulenza (di parte ricorrente) per il periodo

01/01/1995 – 22/10/1997 non scaturisce né dalla legge 525/1996 né dal C.C.N.L. 22/10/1997... omissis ..."

In altri termini, il collega CT del Ministero - anche in violazione dei compiti che istituzionalmente sono riconosciuti alla figura del consulente dal vigente codice di rito, che nella specie erano quelli di coadiutore contabile - censurava (?) sotto il profilo giuridico (?), non i conteggi di parte ricorrente, bensì,in parte motiva, le sentenze emesse dal Tribunale di Orvieto e dalla Corte di Appello di Perugia, nonchè dal Consiglio di Stato.

E non solo.

7.

Difatti del tutto inconferenti e prive di pregio si appalesavono anche le argomentazioni giuridiche contenute nella predetta consulenza tecnica, così come del tutto inconferenti erano pure i richiami giurisprudenziali ivi citati (– vedi il richiamo all'ordinanza 368/99 della Corte Costituzionale, emessa a seguito del giudizio di legittimità costituzionale promosso nel 1998 dal TAR dell'Emilia Romagna - che riguardava l'applicabilità al **compenso personale** previsto dalla L. 14/1991 del meccanismo di adeguamento periodico fissato con la L 525/96 **relativo al diverso periodo** 01/01/1991 – 31/12/1993 - che i colleghi dell'Emilia Romagna chiedevano fosse riconosciuto anche agli ufficiali giudiziari per parità di trattamento con gli operatori UNEP, ai quali tale diritto era stato riconosciuto).

Quanto sopra esposto veniva corroborato – né poteva essere diversamente – dal Tribunale di Orvieto che con sentenza definitiva n. 18/2008 del29/02/2008, sul quantum debeatur, confermava la giustezza ed assoluta correttezza delle somme tutte richieste dai ricorrenti e così disponeva: "IL Giudice del Lavoro – Definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, così decide: condanna il Ministero della Giustizia al pagamento della somma di E 7549.20 nei confronti....omissisi....il tutto oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge, dal 30/11/2007 al saldo....omissis".

Speriamo sia la conclusione, veramente, definitiva di una triste vicenda che ha interessata la nostra categoria.

Dott. Rolando FERRARA
Ufficiale Giudiziario Dirigente
Tribunale di Orvieto